

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 18 agosto 2020, n. 7320.

Procedura di registrazione dei settori delle imprese alimentari e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Visto il decreto legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari";

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale";

Vista la D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria";

Vista la D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 "Aggiornamento della D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 - linee guida vincolanti applicative Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria";

Vista la D.D. n. 5225/2010 "Procedure operative per l'applicazione della D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 aggiornamento delle Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006";

Visto il decreto legislativo n. 29/2017 "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti";

Visto il Regolamento UE 2017/625 "relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio";

Vista la D.G.R. n. 700/2017 "Accordo Conferenza Unificata 4 maggio 2017, n. 46/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria della modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia";

Vista la D.G.R. n. 274 del 26 marzo 2018 "Accordo Conferenza unificata del 22 febbraio 2018, n. 18/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria di ulteriore modulistica unificata e standardizzata per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze in materia di attività commerciali e assimilate";

Vista la D.D. n. 3621 del 16 aprile 2018 "Accordo Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, n. 18/CU. Modifiche ed integrazioni al modulo NIA Sanitaria approvato con D.G.R. n. 274 del 26 marzo 2018";

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare la procedura operativa "Procedura di registrazione dei settori delle imprese alimentari e dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA)" allegata al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale;

2. di revocare la D.D. n. 5225/2010 "Procedure operative per l'applicazione della D.G.R. n. 791 del 31 maggio 2010 Aggiornamento delle Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento

europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari - Sicurezza Alimentare Regione Umbria di cui alla D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006”;

3. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 18 agosto 2020

Il dirigente
ANGELO CERQUIGLINI

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI SETTORI DELLE IMPRESE ALIMENTARI E DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è fornire indicazioni sulla modalità con cui gli operatori e le amministrazioni interessate procedono alla registrazione ed all'aggiornamento dei dati, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852 del 29/04/2004, dal D.Lgs n. 29 del 10/02/2017 dal regolamento (UE) n. 2017/625 che stabilisce che le Autorità Competenti devono redigere e tenere aggiornato un elenco degli operatori.

2. OBBLIGO DI "REGISTRAZIONE"

Sono soggetti a registrazione :

- a. tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, ad eccezione degli stabilimenti soggetti a riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n.852/2004;
- b. le attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il regolamento (CE) n.853/2004, quali ad es. la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 50 Unità Bovine Equivalenti (UBE: 1 UBE= 200 polli o piccola selvaggina da penna allevata o 125 lagomorfi) complessive annue, corrispondenti quindi a 10.000 capi di volatili da cortile, piccola selvaggina da penna allevata o 6.250 lagomorfi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;
- c. la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad altro esercizio di commercio al dettaglio e/o di somministrazione, posto nell'ambito della stessa provincia e province contermini, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare, in termini di volumi di prodotto riferiti ad un valore inferiore al 50% del prodotto lavorato/anno;
- d. l'attività effettuata da parte di intermediari, comportante la compravendita (con o senza raccolta e/o trasporto di alimenti senza ulteriore trattamento/trasformazione degli stessi), con o senza sede di stoccaggio;
- e. farmacie, parafarmacie, erboristerie;
- f. l'attività di vendita di alimenti per corrispondenza/internet/ forme speciali di vendita al dettaglio;
- g. operatori del settore dei MOCA.

Gli stabilimenti e le attività di cui ai punti precedenti, che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione, o altro titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materia di alimenti, bevande, e materiali a contatto, non sono soggette a nuova registrazione.

Per tali stabilimenti, ai fini dell'anagrafe delle registrazioni, i Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL (DIP) sono tenuti ad utilizzare i dati già presenti presso i propri archivi o in altri sistemi informativi.

In tali casi una nuova procedura di registrazione dovrà essere avviata solo nel caso di:

- Subingresso
- Modifica della tipologia di attività

Si precisa che:

un "subingresso" deve avvenire senza soluzione di continuità, cioè con il proseguimento senza interruzione dell'attività precedente; pertanto nei casi in cui non è dimostrabile quanto sopra, l'operatore del settore alimentare (OSA) dovrà presentare una notifica di inizio attività.

Il cambio di ragione sociale senza cambio di partita IVA, non è da intendersi come subingresso.

3. PRODUZIONE PRIMARIA

Il regolamento (CE) n.852/2004 si applica alla produzione primaria, comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.

Per maggiore chiarezza, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione UE nel documento guida relativo al regolamento (CE) n.852/2004, si definisce l'ambito di applicazione di quest'ultimo nel contesto della produzione primaria.

Il regolamento (CE) n.852/2004 si applica alla:

1. Produzione, coltivazione di prodotti vegetali quali semi, frutti, vegetali ed erbe, comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, che tuttavia non alterino sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta alla azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;
2. Produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda, compresi le rane e le lumache;
3. Produzione di latte crudo e stoccaggio nell'allevamento di produzione;
4. Produzione e raccolta delle uova nell'allevamento di produzione, escluso il confezionamento;
5. Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, compreso il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;

6. Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti dell'acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;
7. Produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;
8. Tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura;
9. Raccolta di funghi, bacche, lumache, tartufi, prodotti selvatici, prodotti della caccia, ecc. e il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.

4. SPECIFICITÀ' DI SETTORE

4.1 Aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale

I titolari delle aziende della produzione primaria vegetale, possono documentare l'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole, attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o attraverso il fascicolo aziendale. Tale documentazione può essere esibita in occasione di verifiche da parte di altri organi di controllo.

4.2 Aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine animale

I titolari delle aziende della produzione primaria di prodotti di origine animale sono tenuti al rispetto delle normative specifiche di settore in funzione della propria tipologia produttiva.

4.3 Raccolta di funghi, tartufi e vegetali spontanei

Sono soggette a notifica, ai fini della registrazione come riportato al capitolo 7 della presente procedura, esclusivamente le attività che prevedono il conferimento del prodotto a stabilimenti di vendita all'ingrosso, trasformazione o di vendita al dettaglio.

4.4 Caccia – Centro di raccolta di selvaggina cacciata

Il Centro di raccolta di selvaggina cacciata è funzionale all'area di caccia ed è destinato al deposito temporaneo (refrigerato o non refrigerato) delle carcasse della selvaggina abbattuta in attesa della loro successiva destinazione (autoconsumo, cessione di piccoli quantitativi o ulteriore lavorazione presso un Centro di Lavorazione Selvaggina riconosciuto).

E' costituito da un locale presso il quale possono essere effettuate le seguenti attività:

- a. Rilievo dei parametri biometrici;
- b. Eviscerazione e raccolta dei visceri;
- c. Prelievo di campioni per esami di laboratorio;
- d. Stoccaggio temporaneo delle carcasse appese evitando l'accatastamento.

Le carcasse devono essere spedite entro la giornata nella quale è avvenuto l'abbattimento. Nel caso in cui la struttura sia dotata di un sistema di refrigerazione che permetta il raggiungimento della temperatura a cuore delle carni di cui al punto 5, capitolo 2, sezione IV o punto 4, capitolo 3 della sezione IV dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse possono sostare presso il centro fino a 5 giorni. Tali locali devono essere registrati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 come riportato al capitolo 7 della presente procedura e mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della tracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n.178/2002.

4.5 Apicoltura

L'attività di smielatura, confezionamento e lavorazione dei prodotti dell'apicoltura è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 come riportato al capitolo 7 della presente procedura.

Per quello che riguarda la registrazione dei laboratori di smielatura aziendali, che effettuano la fornitura diretta di "piccoli quantitativi" di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti "locali", che forniscono direttamente il consumatore finale (regolamento (CE) n. 852/2004, art. 1, comma 2, lettera c)" la comunicazione va effettuata al SUAP del Comune di riferimento utilizzando la modulistica prevista, mentre i requisiti igienico sanitari sono stabiliti dalla D.G.R. n. 136 del 20/02/2013.

4.6 Pesca- Imbarcazioni da pesca

Le imprese che effettuano attività di pesca devono essere registrate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 come riportato al capitolo 7 della presente procedura. La registrazione per i pescatori, anche ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale (D.G.R. n. 674 del 18/06/2018) può essere effettuata come impresa di tipo individuale in qualità di autonomi o soci di cooperative, o come impresa collettiva.

Le informazioni indicanti i siti di ricovero o di stazionamento, l'elenco dei punti di sbarco georeferenziati utilizzati, l'elenco delle tipologie di pesca praticate e le relative attrezzature, dovranno essere notificate al competente ufficio regionale, presso l' Assessorato all' Agricoltura, che provvederà a trasmetterle all' ASL con apposita determina dirigenziale.

Per effettuare la registrazione nel modulo di notifica, dovranno essere barrate le voci:

- Produzione primaria
- Pesca-imbarcazioni da pesca

4.7 Vendita diretta di prodotti da parte di aziende agricole

Per i produttori primari che effettuano la vendita di propri prodotti, sia di origine animale che vegetale presso la propria azienda, non è necessaria la notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/04.

Nei casi seguenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. n. 228/2001 la procedura prevede :

- “vendita itinerante” : comunicazione al SUAP del Comune dove ha sede l'azienda;
- “vendita con posteggio su aree pubbliche”: comunicazione al SUAP del Comune in cui si esercita la vendita;
- vendita in locali aperti al pubblico, all'interno o fuori dell'azienda agricola: comunicazione al SUAP del Comune ove sono ubicati i locali di vendita;
- vendita in aree private all'aperto di cui si abbia la disponibilità fuori dall'azienda agricola: comunicazione al SUAP del Comune dove sono situate le aree.

Per la vendita diretta di latte crudo attraverso macchine erogatrici è necessaria la notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/04 al SUAP del Comune in cui si esercita la vendita.

L'OSA potrà iniziare l'attività solo dopo che, trascorso un periodo 45 giorni, non ha ricevuto un diniego da parte del Servizio Veterinario dell'Az. USL competente per territorio (art. 2 c 2 Intesa rep n. 5/CSR del 25/01/2007);

Per il “commercio elettronico” è necessaria la notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/04 al SUAP del Comune in cui ha sede operativa l'azienda.

Per quanto attiene la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali si rimanda allo specifico capitolo ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO.

4.8 Trasporto

Non è soggetta a registrazione l'attività di trasporto dell'impresa, in cui tale attività è finalizzata al trasporto di prodotti alimentari nel contesto della stessa impresa in quanto, tale fase, è da considerarsi parte integrante dell'attività dell'impresa.

Il manuale di autocontrollo dovrà contenere un elenco aggiornato delle tipologie di automezzi in uso, comprensivo delle caratteristiche tecniche e delle targhe.

Le imprese di trasporto conto terzi che veicolano, tramite automezzi, prodotti alimentari dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.852/2004 indicando le tipologie di automezzi utilizzati.

trasporto alimenti e bevande conto terzi:

- in cisterna a temperatura controllata
- in cisterna a temperatura non controllata
- in regime di temperatura controllata

- non in regime di temperatura controllata.

5. PRODUZIONE POST PRIMARIA

5.1 Produzione, trasformazione, confezionamento, distribuzione di vegetali, prodotti da forno e di pasticceria, alimenti di origine animale per i quali non è richiesto il riconoscimento.

Per queste tipologie di attività occorre indicare, barrando le specifiche caselle contenute nel modulo "Notifica ai fini della registrazione", tutte quelle che si intendono effettuare.

Qualora allo stabilimento di produzione/trasformazione sia annesso un esercizio di vendita o di somministrazione, occorrerà barrare anche l'apposita voce nelle specifiche sezioni previste dal modello "Notifica sanitaria" ed attenersi alla procedura e modulistica prevista dalla D.G.R. 700 del 20.06.17 e successive modifiche ed integrazioni.

E' soggetta alla registrazione anche la produzione di alimenti lavorati, di origine animale, vegetale o mista, da parte di un'azienda agricola.

5.2 Attività a carattere temporaneo

Per le attività a carattere temporaneo, (es: centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc.), in cui vengono svolte anche preparazione/somministrazione/vendita di alimenti, si dovrà seguire la procedura e la modulistica prevista dalla D.G.R. 700 del 20.06.17 e successive modifiche ed integrazioni.

La specifica modulistica prevista dalla D.G.R. 700/2017 denominata "Notifica ai fini della registrazione", consente la possibilità che l'organizzatore di una manifestazione/evento possa presentare lui stesso la notifica, assumendosi la responsabilità di quanto asseverato nel punto 1.4 "Dichiarazioni" della modulistica, acquisendo formale delega dagli OSA presenti nella manifestazione.

L'organizzatore della manifestazione, che effettuata la notifica, risponderà per i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004, riguardanti la struttura/luogo e l'eventuale struttura/attrezzatura messa a disposizione agli OSA.

Ogni singolo OSA, presente all'interno della manifestazione, è responsabile dell'esercizio della propria attività ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.

Non sono tenuti alla presentazione della SCIA ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04:

- le operazioni quali manipolazione, preparazione, conservazione, distribuzione di alimenti **da parte di privati a titolo occasionale** durante manifestazioni della durata massima di un giorno (quali ad esempio, feste parrocchiali, feste scolastiche, riunioni conviviali, raccolta fondi e/o attività di beneficenza, gazebo) nelle quali gli alimenti sono preparati sul posto o in casa per l'occasione ed in quantitativi ridotti in quanto destinati al consumo da parte di

una cerchia di persone limitata all'ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e similari con chi li prepara e/o li distribuisce. Si intende per occasionale l'attività effettuata in modo saltuario, sporadico, non continuativo né ripetitivo e non organizzato secondo le tipiche forme di impresa;

- le feste private in residenza su invito (es. matrimonio in villa);
- la professione di "cuoco a domicilio" ;
- gli assaggi gratuiti per la dimostrazione di attrezzature;
- l'attività finalizzata all'istruzione, alla formazione e all'informazione quali le scuole alberghiere, le scuole di cucina e altre scuole/enti di formazione, comprese le trasmissioni televisive in cui si preparano alimenti che non sono destinati all'immissione sul mercato;
- l'acquisto da parte di gruppi di acquisto solidale formalmente costituiti che sono equiparati al "consumatore finale" che non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un' operazione o di un'attività di impresa.

5.3 Attività a carattere stagionale

Per attività a carattere stagionale si intendono quelle attività previste dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

L'OSA, che svolge una o più delle suddette attività, è tenuto alla comunicazione di inizio attività (SCIA) ed alla relativa registrazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Tale adempimento non va ripetuto e resta valido fino alla cessazione/sospensione dell'attività.

Annualmente dovrà comunicare al Servizio competente dell'Az. USL il periodo in cui verrà svolta la stessa.

5.4 Distributori automatici

Per tale tipologia (esclusi distributori per il latte crudo) la notifica ai fini della registrazione deve essere effettuata da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici al SUAP del Comune dove l'impresa stessa ha sede legale quando questa si trovi nel territorio regionale, specificando l'elenco delle postazioni (completo di indirizzo) dove i distributori sono collocati.

Il SUAP trasmetterà la documentazione ricevuta al Dipartimento di Prevenzione competente per la sede legale.

Tutte le variazioni di tipologie e sedi di installazione, dovranno essere comunicate dall'impresa ogni sei mesi, sempre per il tramite del SUAP del Comune dove la stessa ha sede legale; l'aggiornamento comprenderà un prospetto cumulativo delle nuove locazioni/tipologie dei distributori automatici utilizzando la modulistica prevista nella D.G.R. n.274/2018.

Il SUAP inoltra la documentazione ricevuta al Dipartimento di Prevenzione competente, che provvederà all'invio agli altri Dipartimenti di Prevenzione eventualmente interessati.

La comunicazione di ogni variazione non è assoggettata né a bollo né a pagamento della tariffa prevista per la notifica ai fini della registrazione.

La registrazione avverrà compilando l'allegato modulo "Notifica ai fini della registrazione" (Articolo 6, regolamento (CE) n.852/2004) alla voce:

- Distributori
- Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
- Distributori di acqua potabile trattata

Nel caso di insediamenti di imprese con sede legale in Regioni diverse dall'Umbria, non sussistendo modalità concordate per la trasmissione della documentazione collegata alla notifica, anche in considerazione dei diversi regimi procedurali adottati sul territorio nazionale, è compito della ditta installatrice attenersi alle modalità previste dalle diverse Regioni e di trasmettere ai Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL territorialmente competenti l'elenco delle sedi di installazione e le tipologie dei distributori automatici e tutte le variazioni.

6. AMBITI PARTICOLARI

6.1 Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)

Gli Operatori economici del settore MOCA devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente, gli stabilimenti che eseguono tale attività di cui al regolamento (CE) n.2023/2006 (ad eccezione degli stabilimenti che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale), in base a quanto specificato dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n.29 del 10/02/2017.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata ai SUAP competenti per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività, che provvederanno all'inoltro ai Dipartimenti di Prevenzione delle AUSL competenti per territorio.

Sono soggetti a notifica chi svolge attività di:

- Produzione in proprio o per conto terzi di:
 - materiali destinati e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
 - materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA.
- Trasformazione di Materie Prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack® e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carte, cartoni ecc.
- Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con gli alimenti, .es. produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici, ecc.
- Deposito: comprende la sola attività di stoccaggio a supporto di una impresa che produce, trasforma o assembla materie prime o MOCA.

- Distribuzione all'ingrosso: comprende gli Operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all'ingrosso/importazione di prime o MOCA (destinati ad altri Operatori Economici o ad altre imprese alimentari) anche attraverso forme di commercio tipo e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari di materie prime MOCA destinati ad altri Operatori economici o direttamente a imprese alimentari.

Per le materie plastiche, l'obbligo di comunicazione parte dalla produzione e trasformazione dei polimeri. La produzione delle sostanze per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri ecc.) è esclusa dall'obbligo di comunicazione.

6.2 Farmacie, parafarmacie ed erboristerie

Le attività rientranti in tali categorie sono soggette all'obbligo di Registrazione ai sensi dell' articolo 6 del regolamento (CE) n.852/2004 utilizzando il modulo "Notifica ai fini della registrazione".

6.3 Tabaccherie e altre attività che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione (quali esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, edicole, ecc.).

Le attività rientranti in tali categorie sono soggette all'obbligo di Registrazione ai sensi dell' articolo 6 del regolamento (CE) n.852/2004 utilizzando il modulo "Notifica ai fini della registrazione" alla voce:

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande

In esercizio di vicinato.

Precisando alla voce "Altro" la tipologia dell'attività.

Per quanto riguarda gli adempimenti di tipo gestionale, oltre all'igiene dello stoccaggio, si ritiene sufficiente il soddisfacimento degli obblighi relativi alla rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n.178/2002, attraverso il mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato, predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

6.4 Attività di ristorazione per Forze Armate, Polizia, Polizia Penitenziaria, VVF e analoghi

Il Ministero della Difesa è l' autorità competente per i controlli ufficiali e le altre attività di controllo ufficiale condotte nelle strutture militari, comprese quelle connesse alle attività dei contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali.

Tale attività non è pertanto soggetta a notifica ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/04 e della presente procedura.

Sono altresì esclusi dall'obbligo di registrazione le strutture di competenza del Ministero dell'Interno.

Resta soggetta all'obbligo di notifica ai fini della registrazione l'attività di produzione e somministrazione di pasti destinati ai detenuti o ad altre categorie di utenza, se svolta da soggetti privati all'interno delle strutture di tali Amministrazioni.

6.5 Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (Bed and breakfast)

L'attività di B&B è regolata dalla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e dal regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8.

L'interessato che intende esercitare l'attività ricettiva deve presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) del Comune competente per territorio.

Tale comunicazione è obbligatoria per le nuove attività dopo l'entrata in vigore del regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8; le strutture in attività prima di tale data sono state registrate d'ufficio in SIVA.

7. PROCEDURA DI "REGISTRAZIONE" ai sensi dell'articolo 6 Regolamento (CE) n. 852/2004

La registrazione avviene a seguito di notifica effettuata dai soggetti interessati attraverso la procedura e la modulistica prevista dalla D.G.R. 700 del 20.06.17 e s.m.i e successivamente dalla D.G.R. 274 del 26.03.18 e s.m.i.

Presentata la documentazione al SUAP ai fini della registrazione, l'OSA è legittimato a dare inizio all'attività notificata, salvo quanto previsto da norme specifiche di settore.

Il SUAP provvede all'inoltro della documentazione alla competente Azienda USL di riferimento.

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL competenti per materia e tipologia di attività provvedono alla registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture interessati.

La registrazione non è soggetta a rinnovo.

Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

8. ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Ogni operatore del settore alimentare notifica ciascuno stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione e trasporto di cui al precedente capitolo 2 seguendo la procedura e la modulistica prevista dalla D.G.R. 700 del 20.06.17 e s.m.i e successivamente dalla D.G.R. 274 del 26.03.18 e s.m.i.. Tale notifica deve essere presentata:

- al SUAP del Comune dove ha sede operativa l'attività, per le attività svolte in sede fissa;
- al SUAP del Comune dove ha la residenza il titolare della ditta individuale o ha sede legale la società, per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, distributori automatici, ecc.).

L'operatore del settore alimentare già registrato per una attività, che intende effettuare nuove produzioni, deve effettuare una notifica per "Modifica della tipologia di attività" (riquadro 3 del modulo "Notifica ai fini della registrazione") dove riporterà i dati relativi alla nuova tipologia di attività.

Il "Subingresso" deve essere comunicato dal nuovo titolare attraverso la compilazione del riquadro 2 del modulo "Notifica ai fini della registrazione".

L'operatore del settore alimentare deve altresì comunicare al SUAP di competenza la cessazione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione, attraverso la compilazione nel modulo "Notifica ai fini della registrazione" del riquadro 4 "Cessazione o sospensione temporanea dell'attività".

9. ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA USL

L'Azienda USL, tramite il Dipartimento di Prevenzione, procede al nuovo inserimento o all'aggiornamento dell'anagrafe degli stabilimenti oggetto di controllo ufficiale.

Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

L'avvenuta registrazione dell'impresa alimentare va trasmessa dal Servizio competente della ASL all'operatore del settore alimentare interessato.

I Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli operatori del settore alimentare registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e i relativi esiti.

Al fine di mantenere efficiente l'archivio delle attività registrate presso le Az. USL, il Servizio competente chiede, almeno annualmente, ai Comuni di riferimento un elenco delle imprese che hanno comunicato la cessazione.

10. TARIFFE

Nei casi di notifica per una nuova attività e/o di modifica della tipologia di attività, l'operatore del settore alimentare è tenuto al pagamento della tariffa prevista dalla normativa regionale, allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento al modulo "Notifica ai fini della registrazione".

Detta tariffa non è dovuta nei seguenti casi:

- Comunicazione di cessione/sospensione dell'attività;
- SCIA per allevamenti di animali;
- Comunicazione per la vendita diretta da parte di imprenditori agricoli;
- Comunicazione per la localizzazione dei distributori automatici;
- Comunicazione annuale del periodo di svolgimento attività stagionale.

11. GLOSSARIO

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni.

Per tutte le definizioni pertinenti non presenti nel presente glossario si fa riferimento alla normativa di settore.

Alimento: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In questa definizione non sono compresi: i mangimi, gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali ai sensi delle Direttive 65/65/CEE e 92/73/CEE, i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE, il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della Direttiva 89/622/CEE, le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, i residui e i contaminanti (art. 2 Reg. (CE) n. 178/2002);

Autorità Competente (AC): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 2 del Dlgs 193/2007);

Autorità Competente Locale (ACL): Azienda ULSS competente per territorio e in particolare il Servizio del Dipartimento di Prevenzione nelle aree della sicurezza alimentare, della sanità pubblica e della sanità pubblica veterinaria che si occupa del relativo settore ed è responsabile di organizzare ed effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali in quel settore e adottare le misure previste;

Igiene degli alimenti: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto (Reg. (CE) n. 853/2004);

Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso (Reg. (CE) n.178/2002);

Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002);

Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta (Reg. (CE) n.178/2002);

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari: la cessione occasionale e su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa (253/CSR del 17 dicembre 2009), o dal singolo produttore primario (es. cacciatore o raccogliatore);

Imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (art. 2135 del codice civile);

Impresa alimentare: impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti. (Reg. (CE) n.178/2002);

Livello locale: ambito di commercializzazione che garantisce la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento (CE) n. 853/2004). Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante (CSR 253/2009);

MOCA: Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, tra cui i Materiali e oggetti attivi e i Materiali e oggetti intelligenti;

Operatore del settore alimentare (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (Reg. (CE) n.178/02);

Privato cittadino: Cittadino inteso nella sua alterità rispetto alla cosa pubblica, nella sua distinzione dallo stato, da ciò che è collettivo

Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. (CE) n.178/2002).